

REGOLAMENTO (CEE) N. 2065/88 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 1988

relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1988 per il ferro-cromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 4098/87⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto per il 1988 e ripartito tra gli Stati membri per il ferro-cromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo il cui volume è stato provvisoriamente fissato a 210 000 tonnellate;

considerando che, sulla base dei dati economici attualmente disponibili in materia di consumi, di produzione e di importazione ammesse al beneficio di altri regimi tariffari preferenziali, si ritiene che il fabbisogno comunitario immediato di importazione del prodotto in questione proveniente dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore al volume stabilito dal regolamento (CEE) n. 4098/87; che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato di questo prodotto e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria ed una soddisfacente sicurezza di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aumentare il volume summenzionato d'un quantitativo corrispondente al fabbisogno delle industrie utilizzatrici fino alla fine dell'anno in corso, cioè 180 000 tonnellate; che la fissazione a questo livello dell'aumento non esclude peraltro un nuovo adattamento in autunno;

considerando che è opportuno suddividere il volume dell'aumento in due parti, ripartendo la prima tra taluni Stati membri in proporzione al loro fabbisogno prevedi-

bile e costituendo con la seconda una riserva comunitaria destinata a coprire l'eventuale fabbisogno supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 4098/87 per il ferro-cromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio, è portato da 210 000 a 390 000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte del volume supplementare previsto dall'articolo 1, pari a 90 000 tonnellate, è ripartita come segue tra gli Stati membri seguenti:

(in tonnellate)

Benelux	6 516
Germania	29 340
Spagna	10 602
Francia	17 937
Italia	16 308
Regno Unito	9 297

2. La seconda parte, pari a 90 000 tonnellate, costituisce la riserva. La riserva prevista dall'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4098/87 è aumentata così da 52 500 a 142 500 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. ROUMELIOTIS

(1) GU n. L 383 del 31. 12. 1987, pag. 14.